

Diritto societario. Le indicazioni del Consiglio nazionale del Notariato

Riduzione del capitale eseguibile prima di 90 giorni

Angelo Busani

■ In caso di **riduzione “reale”** (cioè, non per copertura di perdite) del **capitale sociale** deliberata da un'assemblea di **Spa** o di **Srl**, si può dare esecuzione alla deliberazione (ad esempio: rimborsando i soci in misura corrispondente all'importo della riduzione) anche prima del termine di 90 giorni prescritto dall'articolo 2445, comma 3 del Codice civile, purché gli amministratori, sotto propria responsabilità, pubblicino nel Registro imprese una dichiarazione circa il consenso dei creditori all'esecuzione anticipata della riduzione oppure circa il loro avvenuto pagamento. È quanto propone il Consiglio nazionale del Notariato nello studio 41-2016, di recente approvazione e di notevole rilevanza, in quanto interviene su una questione che si pone di frequente nella prassi professionale e che registra un'ampia diversità di vedute tra gli operatori e gli studiosi della materia. Anche perché si tratta di una tematica “delicata”, in quanto l'indebita restituzione dei conferimenti è penalmente sanzionata (articolo 2626 del Codice civile)

La questione si pone poiché l'articolo 2445, comma 3 del Codice civile sancisce che alla delibera di riduzione reale del capitale sociale non si può dare esecuzione se non con il decorso di 90 giorni dal giorno della iscrizione della delibera stessa nel Registro delle Imprese, sempre che i creditori non abbiano proposto opposizione. La norma non concede alternative. Invece, in situazioni simili, il Codice civile indica una via di fuga:

a) l'articolo 2500-novies, dispone che, in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, la delibera ha effetto dopo 60 giorni dall'iscrizione, salvo che consti il

consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;

b) l'articolo 2487-ter ripete la medesima prescrizione nel caso della revoca dello stato di liquidazione;

c) in tema di fusione (articolo 2503, comma 1) e di scissione (articolo 2506-ter, comma 5) si permette la stipula dell'atto di fusione o scissione anche prima del termine di 30 o 60 giorni decorrente dall'iscrizione delle deliberazioni dei soci qualora, tra l'altro, vi abbiano consentito coloro che hanno maturato ragioni di credito anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione e i creditori che siano stati pagati.

IL PUNTO

Gli amministratori, sotto propria responsabilità, devono «certificare» al Registro imprese il consenso o il pagamento dei creditori

Ci si chiede allora se, anche nel caso della riduzione del capitale sociale, sia possibile pensare a un'esecuzione anticipata della delibera dei soci prima del decorso dei 90 giorni. La tesi negativa (massima 35 del Consiglio notarile di Milano del 2004; massima H.G.10 del Comitato Triveneto dei notai data 2005 e motivata nel 2011; Linee Guida Notariato-Unioncamere del 2010) si basa essenzialmente sulla considerazione che l'articolo 2445 del Codice civile non ammette deroghe e che la situazione della riduzione reale del capitale sociale è ben diversa da quella che si ha in caso di fusione o di scissione (la quale, pertanto, non sarebbe analogicamente estensibile alla fattispecie della riduzione

reale del capitale sociale).

In queste ultime ipotesi, infatti, la norma che consente l'opposizione dei creditori tutela le ragioni di credito sorte anteriormente alla pubblicazione del progetto di fusione/scissione, mentre la norma sulla riduzione reale del capitale sociale tutela i creditori senza distinzione e, quindi, anche quelli divenuti tali dopo la deliberazione dei soci e fino alla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese: la norma in questione è in effetti preordinata alla tutela di tutti quei creditori che, osservando il Registro delle Imprese, e “vedendo” la società dotata di un certo capitale sociale accettano di contrarre con essa; quando invece la delibera di riduzione diminuisce quell'elemento - l'entità del capitale sociale - che potrebbe avere appunto indotto i creditori a “fidarsi” della consistenza patrimoniale della società in questione.

Secondo il Consiglio nazionale del Notariato, dato che l'articolo 2445 presidia l'interesse dei creditori anteriori all'iscrizione della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese, non vi sarebbe ragione di negare l'attuazione anticipata della riduzione del capitale sociale se l'interesse di questi creditori risulta soddisfatto: dal punto di vista operativo, si dovrebbe pertanto procedere con la pubblicazione nel Registro delle Imprese, posteriormente all'iscrizione della delibera di riduzione, di una dichiarazione degli amministratori che diano atto della loro decisione di procedere all'esecuzione anticipata della delibera di riduzione, avendo ottenuto il consenso dei creditori legittimati all'opposizione o avendo soddisfatto le loro ragioni di credito.